

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 76° - Numero 17

**GAZZETTA UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 15 aprile 2022

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

**LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI**

LEGGE 8 aprile 2022, n. 6.

**Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908**  
..... pag. 2

LEGGE 13 aprile 2022, n. 7.

**Norme in materia di riconoscimento, fruizione e valorizzazione dei Cammini**  
..... pag. 4

LEGGE 13 aprile 2022, n. 8.

**Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669**  
..... pag. 10

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 aprile 2022, n. 6.

**Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908*

1. La Regione, al fine di non perdere la memoria storica di quanti perirono a causa del terremoto e del maremoto che colpirono la città di Messina nel 1908, istituisce la giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, che sarà celebrata il 28 dicembre di ogni anno.

Art. 2.

*Promozione della conoscenza dei fatti del 28 dicembre 1908*

1. In occasione della giornata della memoria la Regione promuove, anche mediante concessione del proprio patrocinio, l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative nonché momenti di riflessione e approfondimento, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle sedi istituzionali, atti a favorire la conoscenza dei fatti storici del 28 dicembre 1908.

2. In occasione della giornata della memoria è promossa anche la rievocazione della storia di grande solidarietà internazionale che ha contraddistinto il soccorso ai superstiti nei giorni immediatamente successivi all'evento.

Art. 3.

*Valorizzazione della ricorrenza*

1. Il Museo interdisciplinare regionale di Messina è autorizzato, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, a intraprendere le opportune iniziative al fine di una maggiore valorizzazione del ricordo del terremoto del 1908, in raccordo con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 aprile 2022.

MUSUMECI

Assessore regionale per i beni  
culturali e l'identità siciliana

SAMONÀ

Il Presidente n.q. di Assessore regionale per l'istruzione  
e la formazione professionale ad interim

MUSUMECI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 763 - *Istituzione della giornata della memoria del Terremoto di Messina del 1908.*

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati De Luca, Cappello, Ciancio, Foti, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Trizzino, Zafarana, Zito, Sunseri, Schillaci, Di Caro, Campo, Di Paola, Marano, Pagana, Pasqua e Damante il 27 maggio 2020. Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 16 giugno 2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 190 del 1° dicembre 2020, n. 194 del 16 dicembre 2020, n. 240 del 18 gennaio 2022, n. 250 del 9 marzo 2022 e n. 251 del 15 marzo 2022.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 240 18 gennaio 2022.

Deliberato il ritiro dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 245 del 15 febbraio 2022.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 251 del 15 marzo 2022.

Relatore: Sammartino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 329 del 23 marzo 2022, n. 330 del 29 marzo 2022 e n. 331 del 30 marzo 2022.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 331 del 30 marzo 2022.

**(2022.15.744)088**

LEGGE 13 aprile 2022, n. 7.

**Norme in materia di riconoscimento, fruizione e valorizzazione dei Cammini.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

*la seguente legge:*

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione promuove la conoscenza, il recupero e la salvaguardia del patrimonio storico e culturale regionale attraverso forme di turismo e microturismo sostenibile e, in particolare, attraverso la valorizzazione dei cammini e dei percorsi a tema storico, naturalistico e religioso.

2. La Regione attua politiche integrate di valorizzazione, gestione e promozione della mobilità dolce e dei cammini per favorire lo sviluppo di forme di microturismo sostenibile, relazionale, storico e culturale.

3. La Regione promuove iniziative per la conoscenza e lo sviluppo del turismo lento e della vacanza a piedi.

4. La Regione riconosce il ruolo degli enti locali e degli enti del Terzo settore nella promozione del turismo lento e favorisce il dialogo fra le istituzioni e gli enti gestori dei cammini per la migliore valorizzazione degli stessi e la circolazione delle buone pratiche.

Art. 2.

*Definizione di cammino*

1. Ai fini della presente legge si intende per cammino l'attività a carattere storico, religioso, escursionistico e culturale sotto forma di itinerario percorribile a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, che si svolge per almeno 100 chilometri percorrendo centri urbani, zone extraurbane, piste ciclabili, ciclovie, sentieri e vie o pubbliche trazzere presenti sul territorio regionale che hanno svolto in passato e ancora oggi svolgono la funzione di vie di comunicazione pedonale tra centri abitati maggiori e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione nonché i pellegrinaggi entrati a far parte della centenaria tradizione religiosa popolare e nel cui itinerario sono compresi un santuario o altri siti di pregio artistico o ambientale.

Art. 3.

*Fruizione dei cammini*

1. La fruizione dei cammini nel rispetto delle norme statali che regolano la circolazione, dei piani e dei regolamenti delle aree naturali protette e della disciplina

COPIA  
NOI

di tutela delle medesime è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita, a cavallo o con altri mezzi non motorizzati, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di mezzi a motore sia necessario per consentire la fruizione del cammino da parte di soggetti a mobilità ridotta o per attività di soccorso, di protezione civile, di manutenzione o agro-silvo-pastorali.

2. Limitatamente ai percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, per i quali restano ferme le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e dalla legislazione nazionale e regionale in materia, l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con gli enti locali territorialmente competenti, può definire, motivandole, modalità più restrittive di utilizzo dei percorsi, evidenziate con apposita segnaletica e pubblicizzate nell'atlante di cui all'articolo 6.

#### Art. 4.

##### *Riconoscimento dei cammini e inserimento nell'atlante*

1. La Regione riconosce quali cammini di interesse regionale quelli ricadenti all'interno del territorio regionale e aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2.

2. Il riconoscimento di un cammino di interesse regionale, al fine dell'inserimento degli stessi nell'atlante di cui all'articolo 6, avviene a seguito di istanza presentata da associazioni, cooperative o imprese sociali che abbiano come fine statutario la valorizzazione e la promozione del territorio mediante gli strumenti degli itinerari del turismo dolce, sostenibile e relazionale o un coordinamento dei medesimi, anche in convenzione o di concerto con gli enti locali interessati.

3. L'istanza di cui al comma 2 contiene gli elementi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e alla stessa sono allegati:

- a) una relazione tecnica sull'accessibilità e la fruibilità del cammino;
- b) una relazione tecnica sul legame storico, religioso, culturale o naturalistico tra le varie tappe del cammino;
- c) la documentazione necessaria alla verifica dell'esistenza dei criteri adottati dal Ministero competente per l'inserimento nell'atlante dei cammini d'Italia;
- d) l'indicazione di un ente gestore e di un soggetto referente del cammino;
- e) i protocolli di intesa eventualmente stipulati con gli enti territoriali interessati dal passaggio del cammino in area urbana o extraurbana o con gli enti gestori di aree naturali protette attraversate dal cammino;
- f) il piano di valorizzazione del cammino.

4. L'istanza è valutata, nel termine di 180 giorni dalla presentazione, dal dirigente generale del dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, di concerto con il dirigente generale del dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana e con il dirigente generale del dipartimento dello sviluppo rurale e del territorio.

COPIA  
NOTA

5. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, effettua con decreto il riconoscimento del cammino e contestualmente stipula una convenzione della durata minima di otto anni e rinnovabile contenente il piano di valorizzazione di cui alla lettera f) del comma 3 articolato secondo obiettivi annuali.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali di cui al comma 5 per due anni consecutivi senza giustificato motivo comporta la revoca della convenzione.

7. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e successive modificazioni, provvede a individuare gli obiettivi di sviluppo e le specifiche linee di intervento per la valorizzazione dei cammini.

#### Art. 5.

##### *Modalità attuative*

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono stabiliti:

- a) i contenuti dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 2;
- b) i servizi minimi e la frequenza con cui questi devono essere garantiti agli utenti dei cammini lungo l'intero tracciato. Per servizi minimi si intendono quelli che garantiscono la fruizione in sicurezza dei cammini, quali punti di prelievo di acqua potabile, spazi per la sosta temporanea eventualmente attrezzati, aree di copertura del servizio di telefonia mobile e, laddove questa fosse assente o non pienamente garantita, postazioni radio per la richiesta di soccorso in accordo con le locali organizzazioni di protezione civile;
- c) le modalità di rappresentazione cartografica omogenea dei cammini;
- d) la definizione e le modalità di utilizzo del logo unico identificativo dei cammini di interesse regionale e dei loghi identificativi dei singoli cammini;
- e) le modalità e i termini per provvedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale dei cammini previo censimento dei cammini esistenti;
- f) le modalità relative alla tenuta e all'aggiornamento dell'atlante di cui all'articolo 6;
- g) le caratteristiche tecniche cui uniformare la segnaletica sui cammini in conformità all'abaco della segnaletica europea dei cammini e agli abachi dei cammini di interesse regionale, nazionale e internazionale già in uso.

COPIA  
NOT

## Art. 6.

*Atlante regionale dei cammini*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo l'atlante regionale dei cammini, tenuto in modalità telematica e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale dell'Assessorato medesimo con modalità che consentano il libero accesso ai dati in esso contenuti.

## Art. 7.

*Coordinamento delle politiche regionali per la valorizzazione dei cammini*

1. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, in collaborazione con l'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana e con l'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, nonché in raccordo con l'Associazione nazionale dei Comuni siciliani - AnciSicilia:

a) raccoglie le segnalazioni degli utenti e degli enti gestori dei cammini in ordine alle eventuali criticità riscontrate in materia di sicurezza e di salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale interessato dai cammini;

b) elabora buone pratiche per consentire la fruibilità dei cammini, con particolare riguardo all'accessibilità per le persone con disabilità.

## Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 aprile 2022.

MUSUMECI

*Assessore regionale per l'agricoltura,  
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*

SCILLA

*Assessore regionale per i beni culturali  
e l'identità siciliana*

SAMONÀ

*Assessore regionale per il turismo,  
lo sport e lo spettacolo*

MESSINA

COPIA  
NOTA

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Nota all'art. 3, comma 2:**

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

**Nota all'art. 4, comma 7:**

L'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.", così dispone:

"Programma triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale.

1. Per il perseguimento delle finalità dell'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di riferimento, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il programma triennale di sviluppo turistico regionale. Il programma stabilisce gli obiettivi complessivi e le priorità dell'azione amministrativa, individua le azioni di incentivazione per le infrastrutture e per le opere di valorizzazione turistica nel territorio, delinea il piano di promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica, degli eventi e delle manifestazioni di richiamo turistico, identifica i progetti turistici elaborati dai distretti turistici e determina i criteri di verifica dei risultati della programmazione.

2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora il programma triennale di sviluppo turistico, sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio regionale del turismo e tenuto conto delle analisi e valutazioni elaborate dall'Osservatorio turistico dell'Assessorato, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1.

3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora, entro il 15 ottobre dell'anno precedente, il piano operativo annuale con il quale provvede a:

- a) definire gli obiettivi specifici da raggiungere nel periodo di riferimento, in relazione al contenuto del programma triennale di sviluppo turistico;
- b) definire gli interventi economici da realizzarsi nei vari comparti, idonei per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
- c) elaborare le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico siciliano;
- d) fissare il calendario annuale delle manifestazioni ed eventi di rilievo turistico che si svolgono nel territorio regionale;
- e) definire gli interventi in favore dei distretti turistici di cui all'articolo 6;
- f) promuovere il miglioramento della qualità professionale degli operatori e delle imprese turistiche;
- g) garantire una migliore qualità urbana nonché dei servizi e delle infrastrutture nel territorio.

4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti informa annualmente l'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione del piano operativo annuale."

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 852 - *Norme in materia di riconoscimento, fruizione e valorizzazione dei Cammini.*

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Zafarana, Pasqua, Campo, Cappello, Ciancio, Damante, De Luca, Di Caro, Di Paola, Marano, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Trizzino e Zito il 15 ottobre 2020. Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 3 novembre 2020 (adottato quale testo base e abbinato nella seduta n. 218 del 16 giugno 2021).

Disegno di legge n. 747 - *Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini in Sicilia.* Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Figuccia il 14 maggio 2020. Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 9 giugno 2020 (abbinato nella seduta n. 218 del 16 giugno 2021).

Disegno di legge n. 838 - *Norme in materia di turismo religioso e riconoscimento dei cammini di interesse regionale.* Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Catalfamo il 15 settembre 2020. Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 18 settembre 2020 (abbinato nella seduta n. 218 del 16 giugno 2021).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 218 del 16 giugno 2021, n. 221 del 7 luglio 2021, n. 224 del 27 luglio 2021, n. 227 del 21 settembre 2021, n. 229 del 28 settembre 2021, n. 230 del 29 settembre 2021, n. 233 del 3 novembre 2021, n. 248 del 2 marzo 2022, n. 250 del 9 marzo 2022 e n. 251 del 15 marzo 2022.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 230 del 29 settembre 2021.

Deliberato il rinvio in Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) nella seduta d'Aula n. 292 del 12 ottobre 2021.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 233 del 3 novembre 2021.

Deliberato il ritiro dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 245 del 15 febbraio 2022.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 251 del 15 marzo 2022.

Relatore: Sammartino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 329 del 23 marzo 2022 e n. 331 del 30 marzo 2022.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 331 del 30 marzo 2022.

**(2022.15.768)111**

LEGGE 13 aprile 2022, n. 8.

**Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

*la seguente legge:*

Art. 1.

*Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669*

1. La Regione riconosce l'11 marzo quale giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669 al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente agli avvenimenti legati all'eruzione dell'Etna del 1669.

Art. 2.

*Promozione della conoscenza dei fatti e dei luoghi dell'eruzione dell'Etna del 1669*

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:

a) promuove e favorisce la conoscenza dei fatti storici e dei luoghi della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669 di cui all'articolo 3;

b) incentiva lo sviluppo e la valorizzazione dei luoghi di cui all'articolo 3;

c) favorisce la conoscenza, da parte delle generazioni future, delle testimonianze delle condizioni di vita di epoche trascorse nei luoghi di cui all'articolo 3;

d) promuove la scoperta del territorio e valorizza i luoghi di cui all'articolo 3 come mete del cicloturismo, in collaborazione con i comuni territorialmente interessati;

e) favorisce lo sviluppo di sinergie di rete tra soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo per offrire servizi aggiuntivi e innovativi e migliorare la qualità dell'offerta;

f) favorisce, in collaborazione con le istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, attività didattiche e percorsi di studio e approfondimento dedicati alla conoscenza del patrimonio storico, culturale e ambientale dell'Etna.

COPIA  
NOI

## Art. 3.

*Luoghi della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669*

1. Ai fini della presente legge sono luoghi della memoria legati all'eruzione dell'Etna del 1669 i beni materiali e immateriali che hanno uno specifico riferimento antropologico con gli accadimenti avvenuti nello stesso anno.

2. In sede di prima applicazione i luoghi di cui al comma 1 sono individuati e strutturati nel seguente itinerario turistico e culturale denominato *“La lava della ruina” – percorso del 1669*”:

- a) i monti rossi, Nicolosi;
- b) la Chiesa Madre di Nicolosi;
- c) la strada regia nazionale (cosiddetta “sentiero 786”), Belpasso;
- d) la cisterna Regina Eleonora d’Angiò, Belpasso;
- e) la biblioteca del Palazzo Bufali, Belpasso;
- f) la chiesa della Misericordia, Mascalucia;
- g) il santuario Madonna della Sciara – comunità di Mompilieri, Mascalucia;
- h) la chiesa della Madonna Bambina, Mascalucia;
- i) la grotta degli Sgangeri, San Pietro Clarenza;
- j) la grotta del Signore, San Pietro Clarenza;
- k) i ruderi dell’antica chiesa di San Nicolò, Misterbianco;
- l) il sito archeologico di Campanarazzu, Misterbianco;
- m) le sciare di Nesima – sciara curia, Catania;
- n) il bastione del Tindaro e le lave di via plebiscito e via Vittorio Emanuele II, Catania;
- o) la cava Daniele, Catania;
- p) il monastero dei Benedettini, Catania;
- q) il castello Ursino, Catania;
- r) il pozzo di Gammazita, Catania;
- s) la grotta di scorrimento lavico dell’Amenano, Catania;
- t) le terme dell’indirizzo, Catania;

COPIA  
NOTA

u) le lave di via Zurria, Catania;

v) la Chiesa Madre di Pedara.

3. I luoghi della memoria di cui al presente articolo sono inseriti nella Carta regionale dei luoghi dell'identità e della memoria istituita presso il dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, fatta salva la possibilità di individuare ulteriori luoghi della memoria da riconoscere con i criteri di accreditamento già definiti dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Art. 4.

*Programma per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669*

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentiti gli enti locali territorialmente competenti, le imprese sociali e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le organizzazioni datoriali, è adottato il programma regionale con cui sono individuati gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669.

2. Il programma di cui al comma 1, di durata quinquennale e articolato per annualità, è adottato entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione il programma è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 aprile 2022.

MUSUMECI

*Assessore regionale per i beni  
culturali e l'identità siciliana*

SAMONÀ

*Assessore regionale per il turismo,  
lo sport e lo spettacolo*

MESSINA

COPIA  
NOTA

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Nota all'art. 4, comma 1:**

L'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.", così dispone:

"Registro unico nazionale del Terzo settore.

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.".

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 471 - *Istituzione giornata della memoria dell'Eruzione dell'Etna del 1669.*

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Marano, Cancelleri, Campo, Cappello, Ciancio, A. De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 27 dicembre 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 18 febbraio 2019.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 181 del 13 ottobre 2020, n. 202 del 10 febbraio 2021, n. 248 del 3 marzo 2022 e n. 249 dell'8 marzo 2022.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 202 del 10 febbraio 2021.

Deliberato il ritiro dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 245 del 15 febbraio 2022.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 249 dell'8 marzo 2022.

Relatore: Sammartino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 329 del 23 marzo 2022, n. 330 del 29 marzo 2022 e n. 331 del 30 marzo 2022.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 331 del 30 marzo 2022.

**(2022.15.763)088**

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.

CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.

MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; Edicola Badalamenti

Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di

Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via

Maqueda, 185.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armana Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2022

### PARTE PRIMA

DI) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale

— annuale .....	€ 81,00
— semestrale .....	€ 46,00

II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:

— soltanto annuale .....	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario .....	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione .....	€ 1,15

### SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento annuale (abbonamento semestrale non previsto) .....	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario .....	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione .....	€ 1,15

### PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale (versione cartacea) .....	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento annuale ( <b>solo on-line</b> ) .....	€ 133,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale (versione cartacea) .....	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale ( <b>solo on-line</b> ) .....	€ 73,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario .....	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione .....	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata .....

€ 0,15 + I.V.A. ordinaria
---------------------------

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00296905 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (in atto, UNICREDIT), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione del Codice Univoco, delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dell'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre e entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.a. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

**Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.**

**AVVISO** Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

**PREZZO € 1,15**

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la  
commercializzazione